

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È liberamente costituita, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'associazione musicale culturale senza scopo di lucro denominata "ChamberHub Ente del Terzo Settore" in sigla "ChamberHub ETS" (in seguito denominata Associazione).

Art. 2 - SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha la propria sede legale in via Costa d'Arco n. 6 - San Giorgio del Sannio (BN) C.A.P. 82018.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione può istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie locali, amministrative, sezioni locali.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - SCOPI E FINALITA'

1. L'Associazione, apartitica e aconfessionale, è indipendente ed esercita in via esclusiva o principale a favore di associati e di terzi, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.
2. L'Associazione opera principalmente nel settore dello spettacolo dal vivo e contribuisce all'ideazione, allo sviluppo, alla diffusione ed all'innovazione della cultura musicale ed artistica in tutte le sue forme, in campo nazionale ed internazionale. Essa intende inoltre valorizzare l'opera, l'immagine e l'ingegno degli

artisti favorendo, nel modo più completo possibile, la produzione e la distribuzione delle loro opere grazie ad iniziative e servizi che abbracciano anche altri settori della cultura e del turismo.

Art. 4 - ATTIVITA' PRINCIPALI E COMPETENZE

3. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore, le attività di interesse generale che possono essere svolte dall'Associazione sono le seguenti:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;



- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. In particolare l'Associazione, si prefigge di:

- a) contribuire alla promozione dello sviluppo e della diffusione della cultura principalmente musicale nel territorio provinciale e regionale e la realizzazione di attività anche in sedi diverse nel territorio nazionale e all'estero;
- b) creare e sviluppare un nucleo musicale che possa costituire il naturale sbocco professionale e culturale dei giovani diplomati presso i Conservatori e le Istituzioni musicali e che sia in grado di conferire loro dignità professionale tramite la realizzazione di programmazioni musicali stagionali ed altre attività artistiche e a carattere divulgativo;
- c) proporsi come luogo di sperimentazione, aggregazione e di incontro assolvendo alla funzione sociale e di crescita umana e civile attraverso i valori dell'arte e della cultura e l'ampliamento della conoscenza degli stessi tramite attività di formazione, di studio e ricerca;
- d) favorire la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere con ogni mezzo di comunicazione e tramite la realizzazione di prodotti audio-video, grafici ed editoriali anche a scopo pubblicitario.

5. Nel perseguimento degli anzidetti scopi di utilità sociale l'Associazione potrà a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) allestire, organizzare, promuovere e rappresentare concerti, opere liriche, festival, balletti, musical, spettacoli teatrali, manifestazioni artistiche varie, concorsi, seminari, convegni, conferenze, dibattiti, rassegne e mostre, proiezioni di film e documenti, viaggi studio e premi ed ogni altra forma di spettacolo e di rappresentazione ed espressione artistico-culturale;
- b) costituire complessi cameristici ed orchestrali professionali ed amatoriali a carattere giovanile e non;
- c) organizzare corsi di aggiornamento teorico/pratico per educatori, insegnanti, operatori sociali, musicoterapeuti; corsi di formazione, masterclass, laboratori, seminari, tirocini, lezioni-concerto e guide all'ascolto rivolti a



bambini, ragazzi, giovani, adulti, soggetti svantaggiati e diversamente abili;

- d) creare e gestire un sito internet e differenti canali social; attività di ufficio stampa, promozione e comunicazione anche per conto terzi; attività di ricerca e di approfondimento, pubblicazione di periodici, libri, materiale audiovisivo, digitale e simili che abbiano tutti attinenza con le finalità e gli interessi dell'Associazione.

6. Per l'espletamento di incarichi e per lo svolgimento di attività rientranti negli scopi associativi, l'Associazione potrà affiliarsi ad associazioni, enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali, aventi scopo affine o analogo; dotarsi di strumenti editoriali o di diffusione multimediale; stipulare accordi, contratti o convenzioni con le amministrazioni sia centrali che periferiche e partecipare a progetti di partenariato e a bandi pubblici e/o privati sia in ambito nazionale che comunitario e internazionale.

L'Associazione, sempre in linea con le finalità sociali, potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa accessoria, nei limiti delle leggi statali e dei principi dell'ordinamento giuridico. Potrà inoltre svolgere attività in qualità di affidatario di servizi culturali e del tempo libero, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, possedere e/o gestire, prendere o dare in locazione beni mobili ed immobili.

8. Per svolgere le sue attività, l'Associazione può avvalersi della consulenza e del lavoro di esperti professionisti, studiosi o artisti, anche non associati. Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione si avvarrà prevalentemente di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali potrà, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. A tal proposito l'Associazione, tramite l'assegnazione da parte del Consiglio Direttivo, potrà erogare compensi, gettoni di presenza, borse di studio e rimborsi spese conformemente alla legislazione vigente.

9. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
10. L'Associazione può accettare sponsorizzazioni e pubblicità, richiedere finanziamenti e realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ed in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO II - I SOCI

Art. 5 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche o enti che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi. La partecipazione dei soci all'elaborazione ed alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale ed inalienabile di ciascun socio oltreché garanzia di democrazia per il buon funzionamento dell'Associazione.
2. Gli associati si dividono in quattro categorie:
 - a) **soci fondatori**: coloro che partecipano alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto dell'Associazione. Gli associati fondatori hanno diritto di voto;
 - b) **soci ordinari**: coloro che, avendo compiuto la maggiore età, siano ammessi all'Associazione dietro pagamento della quota associativa e presentazione di richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Possono farne parte anche minori dietro richiesta scritta di chi esercita la potestà genitoriale e gli associati fondatori. Gli associati ordinari hanno diritto di voto;
 - c) **soci sostenitori**: coloro che, anche non rientrando nelle categorie precedenti, contribuiscono al perseguimento degli scopi associativi mediante contributi economici, prestazione di competenze e servizi. Per tale ragione essi sono esonerati

dal versamento della quota annuale, non hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative sostenute che vengono svolte dall'Associazione;

d) soci onorari: coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosce tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione o per notorietà dovuta a particolari meriti. Per tale ragione essi sono esonerati dal versamento della quota annuale.

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta (60) giorni; quest'ultimo, entro i successivi trenta (30) giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
4. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
5. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7 o se si esercita il diritto di recesso. Non sono ammesse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
6. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono in nessun caso rimborsabili, rivalutabili, trasmissibili.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell'Associazione, che si impegna in tal modo a garantire una disciplina uniforme del rapporto associativo senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio tra gli associati, incentivando la partecipazione alle attività associative e garantendo la fruizione della sede sociale e dei servizi forniti dalla stessa.
2. Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- a) diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di progettazione che di fattiva realizzazione;
- c) diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, se maggiorenne, il diritto di voto;
- d) diritto di godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- e) dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali astenendosi da iniziative in contrasto con gli stessi;
- f) dovere di pagare la quota associativa nei termini, nelle modalità e nell'ammontare prefissato dal Consiglio Direttivo e di concorrere, se deliberate, alle spese generali dell'Associazione per la partecipazione a specifiche iniziative.

Art. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di associato può venire meno per: dimissioni, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo; decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato è stato ammesso; delibera di esclusione del Consiglio Direttivo; decesso.
2. Sono considerate cause di esclusione dell'associato: morosità dei pagamenti del contributo associativo, attività contrarie alle disposizioni normative ed agli interessi dell'Associazione; danni morali e materiali nei confronti dell'Associazione.
3. L'esclusione produce effetti immediati e può essere contestata dall'associato entro trenta (30) giorni dalla notifica deliberata dall'Assemblea.

Art. 8 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e

gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea.
3. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce le tipologie di spese e di attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. Coloro che prestano attività di volontariato sono iscritti in apposito registro e sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO III - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, Organo di Controllo e Revisione legale (qualora nominati ai sensi di legge).
2. Gli organi restano in carica cinque (5) anni ed i componenti sono rieleggibili.
3. Le cariche associative, con esclusione dell'Organo di Controllo e Revisione legale, vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, entro limiti e condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, ed adeguatamente documentate.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea degli associati è un organo sovrano composto da tutti i soci. Ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre (3) mesi e se in regola con il versamento della quota sociale. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta fino ad un massimo di tre associati.
2. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un Vice Presidente, che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
3. Al termine delle riunioni viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per le modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione mentre è ordinaria in tutti gli altri casi. In caso di assemblea straordinaria è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e la delibera avviene con il voto favorevole della maggioranza dei presenti per le modifiche, e con il voto favorevole dei tre quarti degli associati per lo scioglimento.
5. L'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e di controllo (se previsti);
 - b) approva le linee generali del programma di attività;
 - c) approva il rendiconto/bilancio d'esercizio e la relazione di missione;
 - d) delibera sulle relazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
 - e) delibera sul rimborso spese sostenute dagli organi associativi nell'esercizio delle loro funzioni;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e di attuazione dello Statuto;
 - h) delibera le linee di politica associativa e su quanto attribuito dalla legge e dallo Statuto di sua competenza.
6. Tutte le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da un terzo degli associati aventi diritto di voto, con almeno otto giorni di anticipo, mediante avviso contenente ordine del giorno, luogo, data ed ora della riunione. Lo stesso verrà affisso nei locali dell'Associazione e/o inviato tramite messaggi e/o mail. L'assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo e deve svolgersi entro trenta (30) giorni dalla convocazione.
7. Le riunioni sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e, in seconda convocazione da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei partecipanti. In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Statuto, le assemblee deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) membri, eletti dall'Assemblea tra tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa se dovuta, salvo che nella situazione di prima formazione dell'Associazione in cui il Consiglio Direttivo è costituito dai soci fondatori.
- 2. I componenti del Consiglio restano in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili.
- 3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- 4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 - ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea che, in apertura dei lavori, può nominare/eleggere una commissione elettorale composta da tre (3) membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali raccogliendo le candidature dei soci, predisponendo l'elenco dei votanti ed il seggio elettorale. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti e sono ammessi massimo due (2) voti per delega. Ad operazioni terminate il seggio elettorale, presieduto dal presidente dello stesso, convoca gli eletti al primo Consiglio Direttivo affinché dichiarino per iscritto di attendere l'incarico.
2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre (3) volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.
3. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro quindici (15) giorni l'Assemblea degli associati perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 13 - RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto da Presidente o Vice Presidente, in sua assenza. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o sms da spedirsi non meno di tre (3) giorni prima della adunanza, dal Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta ogni sei (6) mesi ed altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro trenta (30) giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il Direttore Artistico, se estraneo ai soci del Consiglio Direttivo, può partecipare alle riunioni dello stesso senza diritto di voto.
5. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 14 - COMPITI CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto eventualmente stabilito annualmente dalla stessa.
2. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) nominare il Direttore Artistico, valutare e deliberare sulle mansioni, la durata dell'incarico e sulla programmazione predisposta dagli stessi;
 - b) nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere se non vi abbia già provveduto l'Assemblea;
 - c) esaminare e coordinare le proposte di iniziativa avanzate da singoli o gruppi;
 - d) redigere i programmi delle attività annuali previste dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea e darne relativa attuazione;
 - e) predisporre, entro un anno dalla costituzione, il regolamento interno dell'Associazione o procedere con eventuali modifiche, se necessarie, da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione;
 - f) decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti determinandone il compenso o la retribuzione nel rispetto della normativa civile, fiscale e previdenziale vigente;
 - g) procedere agli acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di fare qualsiasi operazione presso le banche, l'istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico o privato, di stipulare ed utilizzare aperture di credito e di

finanziamento di ogni tipo, di consentire costituzione, surroghe, post erogazioni, cancellazioni, rinunzie e restrizioni di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie;

- h) redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- i) pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre (3) sedute consecutive;
- j) deliberare circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- k) determinare l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento nonché le caratteristiche e i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti per le stagioni concertistiche, i festival e le altre manifestazioni;
- l) svolgere tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 15 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza e impedimento è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a scrutinio segreto e maggioranza dei voti, e dura in carica per cinque (5) anni.
3. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta (30) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - b) convocare l'Assemblea;
 - c) sottoscrivere gli atti amministrativi e le operazioni finanziarie compiute dall'Associazione;
 - d) in caso di necessità ed urgenza, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

- e) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- f) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

Art. 16 - SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti dello stesso.
2. Il Segretario coadiuva il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, organizza le assemblee associative, stipula i contratti, elabora i preventivi, provvede al tesseramento, costituisce e gestisce una banca dati anagrafica.

Art. 17 - TESORIERE

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.
2. Ha i seguenti compiti:
 - a) provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione;
 - b) mantenere aggiornati i libri contabili e predisporre quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione in Assemblea dei soci per la relativa approvazione;
 - c) prendere in consegna i beni associativi compresa la cassa sociale e redigere l'inventario annuale degli stessi.

Art. 18 - DIRETTORE ARTISTICO

1. Il Direttore Artistico è, in caso di sopraggiunta necessità, nominato dal Consiglio Direttivo e dovrà avere requisiti di riconosciuta competenza artistica e di esperienza nell'ambito dell'attività dell'Associazione.

2. Il Direttore Artistico provvede, sulla base degli indirizzi di programmazione artistica deliberati dal Consiglio Direttivo, a:
 - a) garantire che le produzioni artistiche dell'Associazione siano coerenti con l'identità poetica e stilistica propria della stessa;
 - b) predisporre e sottoporre al Consiglio Direttivo le linee generali e le specifiche iniziative di attuazione della programmazione artistica con piena autonomia, nel rispetto delle disponibilità finanziarie dell'Associazione, della gestione e della scelta dei collaboratori per l'esecuzione di quanto approvato;
 - c) curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, centri di ricerca, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno dell'Associazione e delle singole iniziative.

Art. 19 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo, oltre che nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre (3) anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione e devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del codice civile ed i suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del codice civile.
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 20 - REGOLAMENTI INTERNI PER ALTRE FIGURE

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni elaborati dal Consiglio Direttivo e poi approvati dall'Assemblea dei soci per la nomina di eventuali altre figure necessarie al funzionamento dell'Associazione.

TITOLO IV - IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 21 - RISORSE PATRIMONIALI ED ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di quote associative ed eventuali ricavi, rendite, proventi, rimborsi, contributi, attività di raccolta fondi, entrate commerciali e produttive; deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,

fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste o con accantonamento a riserva tramite apposito fondo.
5. L'Associazione a seguito di delibera dell'Assemblea, può coprire il disavanzo di gestione risultante a seguito di bilancio approvato con nuovi contributi straordinari da parte associati e terzi, oppure mediante l'accesso a prestiti finanziari.

Art. 22 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale e nel rispetto delle norme attuative del D.Lgs. 117/2017, redige il bilancio di esercizio costituito da stato patrimoniale e rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno quindici (15) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
4. Il bilancio di esercizio, predisposto dall'organo amministrativo, sarà esaminato dall'eventuale Organo di Controllo (di cui al precedente art. 19), al fine di ottenere una relazione da presentare all'Assemblea per l'approvazione.
5. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta

opportuna) entro il trentuno (31) maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

7. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad 220.000,00 Euro, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
8. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il trenta (30) aprile dell'anno precedente a quello di riferimento.
9. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.



Art. 23 - LIBRI ASSOCIATIVI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, nel quale saranno trascritti tutti i nominativi degli associati e relative variazioni, con l'indicazione per ciascuno di loro dei contributi versati all'atto dell'ammissione, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i relativi verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro di cassa e il libro degli inventari in cui saranno registrate entrate e uscite e trascritte in maniera analitica attività e passività dell'Associazione, tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- e) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- f) tutti gli altri libri e registri obbligatoriamente previsti dalla normativa civile, fiscale e previdenziale.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti

presso la sede legale dell'ente, entro trenta (30) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

TITOLO V - LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24 - SCIoglimento E PATRIMONIO RESIDUO

1. L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale provvederà a nominare tre liquidatori che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione si estingue in ogni caso se: lo scopo della stessa diventa impossibile o di scarsa utilità, se il patrimonio associativo diventa assolutamente insufficiente per il perseguimento degli scopi, se vengono a mancare tutti gli associati.

3. In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione verrà devoluto, previa acquisizione del parere previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45 del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, della Fondazione Italia Sociale.

Art. 25 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, alle norme del Codice Civile e alle leggi applicabili in materia.

Letto, firmato e sottoscritto.

San Giorgio del Sannio, 11/28/11/2024

Emilio Mottola

E. Mottola

Gennaro Musella

G. Musella

Federico Pianese

F. Pianese

IL FUNZIONARIO
Maria Belmonte

(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale
Ternando Arcangelo
(disposizione di servizio)
Amelio 13/11/24
N. A. P. O. T. M.

Agenzia
Antrate
Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguita registrazione il 28.11.2024

N° 3 Mod. 1580 Vol.

Pagati € 200,00 DUECONVOCATO

Il Direttore Provinciale